

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITÀ, LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI REGOLAMENTO INTERNO

Articolo 1 (Attribuzioni)

Il presente Regolamento, ai sensi dell'art. 21 della legge 4 novembre 2010 n. 183 e della Direttiva del 4 marzo 2011, emanata di concerto dal Ministro per la Funzione Pubblica e dal Ministro per le Pari Opportunità, disciplina il funzionamento interno del «Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni» del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (di seguito denominato CUG Infrastrutture e Trasporti), istituito con DD n. 23 del 17 giugno 2011.

Articolo 2 (Durata in carica)

Il CUG Infrastrutture e Trasporti ha durata quadriennale; i componenti del Comitato continuano a svolgere le proprie funzioni fino alla nomina del nuovo Comitato. Tutti gli incarichi possono essere rinnovati una sola volta. I componenti nominati nel corso del quadriennio cessano comunque dall'incarico allo scadere del mandato del Comitato.

Articolo 3 (Composizione)

Il CUG Infrastrutture e Trasporti è paritetico ed è composto da:

- componenti designati da ciascuna delle OO.SS. maggiormente rappresentative
- un pari numero di componenti rappresentanti dell'Amministrazione
- un Presidente designato dall'Amministrazione
- un Vicepresidente componente rappresentante di parte sindacale
- un segretario.

Per ogni componente titolare è previsto un supplente. I componenti supplenti possono partecipare alle riunioni del CUG Infrastrutture e Trasporti solo in caso di assenza o impedimento dei rispettivi titolari.

Articolo 4 **(Compiti del Presidente, del Vicepresidente, dei componenti)**

1. Il Presidente rappresenta il CUG Infrastrutture e Trasporti e ne coordina l'attività; assicura che l'attività del Comitato si svolga costantemente e in stretto raccordo con i competenti organi dell'Amministrazione e svolge attività di raccordo tra il Comitato e l'ufficio competente indicato dall'Amministrazione; convoca e presiede le riunioni; predispone l'ordine del giorno anche sulla base delle indicazioni dei componenti; cura la trasmissione ai vertici politici e amministrativi del Ministero, della relazione annuale di cui al successivo art. 9 del presente Regolamento; vigila sul rispetto delle delibere del Comitato; assicura i rapporti con l'Amministrazione garantendo l'informazione costante circa le iniziative poste in essere.

2. Il Vicepresidente, scelto tra i candidati appartenenti alle OO.SS., è eletto a maggioranza, a scrutinio palese, dai componenti rappresentanti di parte pubblica e di parte sindacale. Sostituisce il Presidente in tutte le funzioni in caso di assenza o impedimento.

3. Il segretario, nominato dall'Amministrazione, su proposta del Presidente, garantisce il supporto necessario al funzionamento del CUG Infrastrutture e Trasporti, curando l'invio delle convocazioni delle riunioni e del materiale relativo agli argomenti delle stesse, con l'indicazione dell'ordine del giorno; in caso di deliberazioni, tiene nota dei votanti e di coloro che abbiano dichiarato di astenersi; redige il resoconto di ogni seduta e lo trasmette, una volta approvato, all'Ufficio competente indicato dall'Amministrazione; collabora con il medesimo Ufficio per la tenuta di tutta la documentazione relativa al CUG Infrastrutture e Trasporti; supporta il Comitato per gli aggiornamenti e gli approfondimenti normativi e giurisprudenziali nelle materie di competenza del CUG Infrastrutture e Trasporti. In caso di assenza del segretario, le funzioni sono svolte da un componente del Comitato indicato dal Comitato stesso o dal Presidente.

Articolo 5 **(Modalità di funzionamento)**

1. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti. Le condizioni di validità delle riunioni del Comitato devono permanere durante l'intero svolgimento dei lavori.

2. Il CUG Infrastrutture e Trasporti si riunisce in convocazione ordinaria, almeno, tre volte l'anno.

3. La convocazione ordinaria viene effettuata via *e-mail* tramite la casella di posta dedicata, di norma dieci giorni lavorativi prima della data prescelta per la seduta.

4. La convocazione straordinaria può essere effettuata con le medesime modalità di cui al comma 3 dell'art. 5 del presente Regolamento, qualora ne faccia motivata richiesta scritta al Presidente, almeno un terzo dei componenti.

5. Le convocazioni sono inviate per conoscenza anche ai componenti supplenti, con le medesime modalità di cui al comma 3 dell'art. 5 del presente Regolamento.

6. Le riunioni si svolgono, di norma, durante l'orario di lavoro. Al termine delle riunioni potrà essere rilasciato apposito attestato. L'attività svolta all'interno del Comitato potrà essere considerata ai fini della quantificazione dei carichi di lavoro, così come indicato nella summenzionata Direttiva.

7. Ogni componente titolare, in caso di assenza, deve comunicare, tempestivamente, tramite *e-mail* alla casella di posta dedicata ed al rispettivo supplente, l'impossibilità a partecipare alla riunione; provvede, altresì, a comunicare la presenza del supplente.

8. Il CUG Infrastrutture e Trasporti può validamente deliberare su decisioni prese a maggioranza dei presenti, con voto palese. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Qualora nel corso della seduta un componente titolare fosse impossibilitato, per improrogabili motivi a proseguire i lavori, sarà cura dello stesso farsi sostituire dal proprio supplente.

9. Le riunioni del Comitato devono essere resocontate. Il resoconto viene approvato nella riunione successiva e firmato dal Presidente.

10. Gli originali dei resoconti, con gli eventuali allegati e i relativi fogli firma delle riunioni del Comitato sono trasmessi e custoditi presso il competente Ufficio indicato dall'Amministrazione.

Articolo 6 (Dimissioni e decadenza)

1. Il Presidente comunica le proprie dimissioni, in forma scritta, all'Amministrazione e per conoscenza al Comitato, per l'immediata sostituzione.

2. Il Vicepresidente comunica le proprie dimissioni, in forma scritta, al Presidente del Comitato che avvierà le procedure per la sostituzione con le modalità previste al comma 2 dell'art. 4 del presente Regolamento.

3. I componenti titolari e supplenti, incluso il segretario, comunicano le proprie dimissioni, in forma scritta, all'organo che li ha designati e, per conoscenza, al Presidente del Comitato.

4. Il Comitato prende atto delle dimissioni nella prima seduta successiva alla data di ricezione della comunicazione.

5. I componenti, titolari e supplenti, che risultano entrambi assenti a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo, decadono. Il Presidente provvederà, per la loro immediata sostituzione, a dare comunicazione in forma scritta, all'organo che li ha designati.

Articolo 7 (Commissioni e gruppi di lavoro)

1. Nello svolgimento della sua attività, il CUG Infrastrutture e Trasporti può operare tramite la composizione di gruppi di lavoro per singoli settori o competenze del Comitato stesso. Ne possono far parte, oltre che i componenti titolari e supplenti, anche esperti interni o esterni all'Amministrazione, individuati dal Comitato e designati dall'Amministrazione sulla base di motivazione, competenza o particolare professionalità.

2. Il CUG Infrastrutture e Trasporti individua una commissione, composta da titolari e supplenti con specifica competenza, per la raccolta periodica e aggiornata di materiale relativo alle attività del Comitato e al fine di curare, sentito il Presidente, la trasmissione ai responsabili di redazione del sito *web* e della pagina Intranet del Ministero della Infrastrutture e Trasporti

3. Il Presidente designa, sentito il Comitato, un responsabile per la Commissione di cui al precedente comma 2 e un responsabile per ogni gruppo di lavoro. Il responsabile svolge le funzioni di relatore delle questioni rientranti nel settore assegnato, curando l'attività preparatoria, istruttoria e formulando eventuali proposte di deliberazioni.

Articolo 8 (Compiti del Comitato)

Il CUG Infrastrutture e Trasporti ai sensi dell'articolo 57, comma 3, del d.lgs. 165/2001, introdotto dall'articolo 21 della legge 183/2010 esercita i compiti di cui alla Direttiva 4 marzo 2011.

art. 8 bis (integrazione) Organi di supporto

1. Il CUG istituisce al proprio interno uno "Sportello di ascolto", che dipende dal Comitato e ad esso riferisce. Lo Sportello raccoglie le eventuali segnalazioni, anche anonime, del personale in servizio presso l'Amministrazione concernenti, in particolare, episodi di mobbing e molestie sessuali, fornisce informazioni generali ai dipendenti su tali fenomeni e sulle strutture pubbliche preposte, riferisce al Comitato circa l'effettiva consistenza dei fenomeni segnalati. La composizione del sportello è demandata ad apposito ordine di servizio del Direttore Generale del Personale che ne individua i componenti tra i membri del CUG effettivi e supplenti, che abbiano partecipato con continuità all'attività e alle problematiche del gruppo di lavoro mobbing, segnalati dalla Presidente. Le modalità di funzionamento dello Sportello sono stabilite con apposita delibera. Gli orari e i giorni di funzionamento dello sportello sono consultabili sulle pagine web del CUG.

2. Ove ritenuto opportuno, il Comitato si avvale della collaborazione di uno o più consiglieri di fiducia, previo conferimento all'incarico, da parte del Direttore Generale del Personale, su proposta del Comitato stesso, tramite apposita delibera.

MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELLO SPORTELLLO DI ASCOLTO

La modalità di funzionamento dello sportello di ascolto di cui all'art... del Regolamento, è stabilita in via sperimentale come segue.

Lo scopo principale dello sportello è acquisire dei primi dati sull'andamento dei fenomeni mobbing e molestie e fornire prime indicazioni di massima ai dipendenti che si rivolgono allo sportello, anche tese a far distinguere tra conflitti ordinari e mobbing.

Lo sportello è aperto per consultazioni telefoniche, da settembre a giugno, il 1° e il 3° martedì di ogni mese dalle 10,30 alle 12,30. Possono essere accordati incontri di persona a giudizio degli incaricati dello sportello. La funzionalità dello sportello sarà garantita dai vari incaricati secondo una turnazione interna e volontaria che assicuri due persone per ogni turno.

E' possibile rivolgersi allo sportello in forma anonima, dichiarando però la tipologia dell'ufficio di appartenenza (es. motorizzazione, capitaneria, sedi centrali, etc.) e altri dati generali per uso statistico (cs. area geografica nord, centro, sud, isole; area funzionale, sesso. etc.).

Il dipendente che volesse indicare nome e cognome è tenuto a inviare al CUG (l'autorizzazione e il trattamento dei dati personali).

Eventuali casi più gravi o di difficile interpretazione saranno sottoposti al CUG; saranno altresì fornite allo stesso CUG le statistiche sui contatti.

Articolo 9 (Relazione annuale)

1. Ai sensi dell'art. 3.3 della direttiva 4 marzo 2011, il CUG redige, entro il 30 marzo di ogni anno, una dettagliata relazione sulla situazione del personale nell'Amministrazione pubblica di appartenenza, riferita all'anno precedente, riguardante l'attuazione dei principi di parità, pari opportunità, benessere organizzativo e di contrasto alle discriminazioni e alle violenze morali e psicologiche nei luoghi di lavoro -mobbing. La relazione tiene conto anche dei dati e delle informazioni forniti sui predetti temi:

- dall'Amministrazione

- dalla relazione redatta dall'Amministrazione ai sensi della Direttiva 23 maggio 2007 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimenti Funzione Pubblica e Pari Opportunità recante : «*misure per realizzare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche*»

- dai servizi di prevenzione e sicurezza dell'Amministrazione.

I gruppi e la commissione di cui all'art. 7 del presente regolamento provvedono a concludere e a trasmettere , al CUG, i propri elaborati entro il 28 febbraio, per consentire la redazione definitiva della relazione annuale, entro il termine indicato dalla Direttiva.

La relazione deve essere trasmessa dal Presidente ai vertici politici ed amministrativi del Ministero dell'Amministrazione.

Articolo 10 (Trattamento dei dati personali)

Le informazioni ed i documenti assunti dal Comitato nel corso dei suoi lavori devono essere utilizzati nel rispetto delle norme contenute nel Codice per la protezione dei dati personali.

Articolo 11 (Validità e modifiche del Regolamento)

1. Il Regolamento è approvato a maggioranza dei componenti del CUG Infrastrutture e Trasporti
2. Entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione e viene pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della Infrastrutture e Trasporti.
3. Può essere modificato su proposta di almeno la metà più uno dei componenti, con deliberazione adottata dalla maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti. Le modifiche apportate devono essere pubblicate sul sito istituzionale dell'Amministrazione ed entrano in vigore il giorno successivo all'approvazione.
4. Per ogni altra questione non disciplinata dal presente regolamento si rinvia alla normativa vigente.

Roma, 21/11/2011

n.b. integrazione del 20/09/2012